



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

di Riccardo Geiser

L'ABOLIZIONE DELLE AZIONI AL PORTATORE

Il 1° luglio 2015 diverse leggi svizzere sono state inasprite a titolo di implementazione delle raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rilasciate dall'ente intergovernativo 'Financial Action Task Force on Money Laundering' (FATF o anche GAFI).

Le modifiche legislative apportate riguardavano anche il diritto societario svizzero, in particolare le azioni al portatore in merito alle quali sono stati integrati obblighi di trasparenza per evitare l'anonimità dei loro detentori e beneficiari effettivi (*beneficial owner*).

Nonostante questi adeguamenti, la pressione sulla Svizzera a livello internazionale non è diminuita, in quanto la Svizzera non soddisfa ancora gli standard internazionali in materia. Il gruppo di lavoro 'Global Forum sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali' – un organismo che opera sotto l'egida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE o anche OECD) e del 'Group of Twenty' (G20) – chiede infatti l'abolizione delle azioni al portatore che, a dispetto dei "nuovi" obblighi di trasparenza, sono considerate un possibile mezzo di evasione fiscale e di riciclaggio di denaro, a causa della loro anonimità e semplice trasferibilità. Pertanto, la situazione attuale comporta un certo rischio che la Svizzera finisca sulla *black list* e che altri Paesi prendano delle contromisure a suo detrimento.

Finora, l'opzione di abolire le azioni al portatore è sempre stata respinta nelle discussioni relative, ma infine, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno cambiato rotta. Difatti, il 21 giugno 2019, il Parlamento svizzero ha approvato una nuova Legge federale che attua le raccomandazioni del Global Forum, tra cui l'abolizione delle azioni al portatore (di seguito la 'Legge').

Secondo la Legge, le azioni al portatore in futuro sono ammesse soltanto (a) se i titoli sono quotati in borsa, o (b) se i titoli rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili, depositati presso un ente di custodia in Svizzera, oppure iscritti nel registro principale di quest'ultimo. In questi due casi d'eccezione, la società interessata ha l'obbligo di depositare una relativa istanza presso l'Ufficio del registro di commercio competente entro 18 mesi dall'entrata in vigore della Legge, al fine di pubblicare la situazione d'eccezione.

Se invece non dovesse applicarsi nessuna delle due eccezioni, la società è tenuta a convertire le proprie azioni al portatore in azioni nominative entro 18 mesi dall'entrata in vigore della Legge, o altrimenti

i titoli saranno convertiti automaticamente. In quest'ultimo caso, la società dovrà adeguare il proprio statuto – che non evidenzia ancora la conversione effettuata – alla prossima occasione.

Dopo la conversione, la società iscrive nel suo libro delle azioni gli azionisti che avevano adempiuto al loro obbligo di annunciare il loro nome e cognome (o la ditta), nonché il loro indirizzo – uno degli obblighi di trasparenza integrati nel Codice delle obbligazioni il 1° luglio 2015 (insieme all'obbligo di comunicare il beneficiario effettivo in determinati casi). I diritti societari degli azionisti (in particolare il diritto di voto) che non avevano adempiuto a detto obbligo sono sospesi, mentre i diritti patrimoniali (in particolare il diritto al dividendo) decadono. Il consiglio d'amministrazione della società deve provvedere affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione di queste disposizioni.

Tuttavia, previa l'approvazione della società, questi azionisti hanno la facoltà di chiedere al giudice, entro cinque anni dall'entrata in vigore della Legge, la loro iscrizione nel libro delle azioni. Se invece non viene presentata alcuna domanda entro tale termine, le azioni in questione sono annullate per effetto di legge (gli azionisti perdono tutti i loro diritti) e sostituite da azioni proprie della società. La Legge dovrebbe entrare in vigore alla fine di quest'anno o all'inizio del 2020 (il termine di referendum scade il 10 ottobre 2019).

geiser@altenburger.ch